

Il diritto all'anonimato: analisi dell'istituto e della sua evoluzione nell'età della rivoluzione internetiana

di
Claudia Cipolloni*

Sommario: 1. Per una introduzione sul concetto di anonimato. – 2. Alla ricerca di un fondamento giuridico del diritto all'anonimato. – 3. Le conseguenze della rivoluzione internetiana sull'anonimato: evoluzione normativa e giurisprudenziale. – 4. Conclusioni.

1. Per una introduzione sul concetto di anonimato.

Nel mondo delle relazioni umane, scrivere di una mancanza non è mai cosa troppo semplice poiché può costringere l'Autore a misurarsi con il dolore di una perdita o, ancora, con il vuoto di un desiderio mai realizzato.

Ma anche in ambito scientifico indagare su un'"assenza" può destare non poche criticità, soprattutto se il concetto che ci si appresenta ad esaminare si definisce a partire da una privazione.

Nel caso di specie, infatti, "anonimato" è un termine che deriva dal greco, "α+ὄνομα", e può essere tradotto letteralmente come "senza nome". Da un punto di vista giuridico, quindi, l'anonimato presuppone la mancanza di un qualcosa che, comunemente e in prima battuta, viene utilizzato per identificare un soggetto e cioè il "nome", che appunto costituisce "parte essenziale ed irrinunciabile della [...] sfera personale"¹ di ciascuno.

* Ricercatrice di tipo A in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo.

¹ V. Iuzzolino, *Il sé digitalizzato. Nome, Immagine, Identità*, in *Diritti digitali*, a cura di V. D'Antonio, Salerno, 2022, 107. Detto altrimenti, il "nome è il segno che identifica ogni persona e che permette di riferire ad ogni persona atti e vicende personali, anche se assente", così A.

Nell'ordinamento giuridico, il *diritto al nome* si configura come un *diritto della personalità* e perciò dotato dei connotati della *necessarietà*, della *imprescrittibilità*, della *assolutezza*, della *non patrimonialità* e della *indisponibilità*².

Tuttavia, l'attribuzione di un nome³ non assolve soltanto ad una funzione "privatistica", contribuendo a definire la sfera più personale e intangibile dell'individuo, ma anche ad una funzione "pubblicistica", trattandosi del principale strumento di identificazione sociale del singolo all'interno della collettività⁴ e per questo non modificabile "se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati"⁵. A bene osservare, dunque, è proprio il concetto di "identità personale", di cui il nome costituisce forse il primo e principale attributo, ad esprimere questa ambivalenza - individuale e sociale - del processo di identificazione del singolo, implicando quest'ultimo la proiezione del *sè sociale* e dunque la rappresentazione della persona nel contesto delle relazioni sociali⁶.

Ora, è evidente come le coordinate di questo ragionamento siano destinate a mutare nel momento in cui l'autore di un certo pensiero o di una data condotta si avvalga dell'anonimato, impedendo (o rendendo più difficoltosa) la riconducibilità dell'azione alla sua persona⁷: "[n]ella accezione più generica del termine si può

Ricci, *Il diritto al nome*, in *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, a cura di G. Finocchiaro, *Trattato di Diritto commerciale e di Diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. quarantottesimo, Padova, 2008, 78 s.

² Sulla riconducibilità del diritto al nome tra i diritti della personalità P.F. Grossi, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I, 1, II ed. ampliata, Torino, 1991, 260 s.

³ Che, come disposto dall'art. 6, comma secondo, cod. civ., si compone di un prenome e di un cognome.

⁴ Cfr. A. Ricci, *Il diritto al nome*, in *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, cit., 77.

⁵ Art. 6, comma terzo, cod. civ. "Duplice, dunque, l'interesse che soddisfa il nome, quale segno di identificazione di ciascun individuo. All'interesse pubblico all'identificazione dei consociati si affianca, infatti, l'interesse privato a godere e a vedersi riconosciuta la propria identità attraverso l'uso del proprio nome", così A. Ricci, *Il diritto al nome*, in *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, cit., 83.

⁶ S. Nigler, *Il diritto all'identità personale*, in *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, cit., 113 ss.

⁷ Per una distinzione sulla nozione formale e sostanziale di anonimato si v. E. Pelino, *La nozione di anonimo*, in *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, cit., 34 ss., il quale osserva: la nozione formale di anonimato "definisce "anonimo" lo scritto che manca dell'indicazione formale del nome dell'autore, o anche di un segno equipollente, come uno pseudonimo o una sigla di significato noto. (...) La seconda nozione invece, prescindendo da elementi strettamente formali, dà rilevanza a qualsiasi possibile collegamento tra uno scritto e

considerare «anonimo» ogni atto o rapporto di un soggetto di nome giuridicamente ignoto”⁸.

Tuttavia, di là dalle più specifiche e settoriali declinazioni dell’argomento (esplicabile in ambito civile, penale, amministrativo e, naturalmente, costituzionale), occorre in primo luogo domandarsi se l’anonimato possa costituire oggetto di un’autonoma pretesa giuridica, mediante il riconoscimento di un vero e proprio *diritto all’anonimato* (*ex se* rivendicabile *erga omnes*) o se, al contrario, la sua tutela appaia meramente strumentale alla protezione di altri beni e interessi costituzionalmente rilevanti.

Un interrogativo che, per il vero, è stato già risolto dalla prevalente dottrina nel senso di escludere la configurabilità dell’anonimato come un diritto soggettivo autonomo⁹, evidenziandosi piuttosto la sua *strumentalità* al godimento di altri diritti; il tema di cui si discorre impone perciò di essere indagato con maggiore accuratezza verificando, da un lato, la natura e lo spessore dei diritti in funzione dei quali può evincersi una esigenza di tutela dell’anonimato e, dall’altro, analizzando l’evoluzione della materia in virtù delle conseguenze scaturite dalla rivoluzione internetiana¹⁰ che, come noto, ha dischiuso nuovi e inediti scenari in tema di anonimato, potenziando enormemente le tecniche e gli strumenti di manifestazione di pensieri anonimi. È altrettanto noto, tuttavia, che la diffusione *online* di messaggi anonimi spesso degradi nella violazione dell’altrui diritto all’onore e alla reputazione individuale, per cui è avvertita in maniera sempre più impellente la necessità di fronteggiare ogni possibile abuso del ricorso

un autore dal quale esso proviene, di modo che soltanto di fronte ad un autore realmente ignoto l’enunciato può dirsi veramente “anonimo”: è la nozione sostanziale di anonimato. Secondo quest’ultimo approccio, perciò, lo scritto privo di firma potrebbe anche *non* essere anonimo”.

⁸ A. Candian, *Anonimato (diritto all’)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1958, vol. II., 500.

⁹ Sulla funzione “strumentale” dell’anonimato si v., *ex multis*, E. Morelato, *La protezione dell’anonimato nel diritto positivo vigente*, in *Diritto all’anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, cit., 136 s.

¹⁰ “This has generated a social habit of anonymous speech. While in the material world people tend to identify themselves when they enter into relations with other persons, on the Internet this is not widespread practice”, così V. Zeno-Zencovich, *Anonymous speech on the Internet*, in A. Koltay (ed.), *Media Freedom and Regulation in the New Media World*, Budapest, 2014, 103-116, consultabile all’indirizzo <file:///C:/Users/User/Downloads/SSRN-id0'02487735.pdf>.

all'anonimato, per evitare che esso si traduca in uno strumento di irresponsabilità giuridica per l'autore di un illecito.

Di qui, la scelta di approfondire nelle pagine che seguiranno tanto la questione relativa alla ricerca di un fondamento giuridico dell'anonimato quanto l'evoluzione che tale situazione giuridica ha subito al confronto con lo sviluppo dei nuovi mezzi di informazione e comunicazione digitali, analizzando le azioni intraprese a livello ordinamentale per contrastare la proliferazione di reati anonimi.

2. Alla ricerca di un fondamento giuridico del diritto all'anonimato.

Poste le necessarie premesse a proposito della funzione, individualistica e sociale, ricoperta dal "nome" nell'ordinamento giuridico, appare ragionevole supporre che l'anonimato non possa godere di alcuna copertura giuridica¹¹ se concepito alla stregua di una mera facoltà dell'individuo di *non* esercitare il diritto al nome¹².

La ragione è presto detta: il mancato disvelamento del nome, infatti, ostacolerebbe il soddisfacimento di quella funzione di identificazione sociale che il legislatore ha attribuito al "nome", ascrivendo quest'ultimo tra i criteri di riconducibilità di una certa azione al suo autore. A bene osservare, quindi, il riconoscimento del diritto al nome, strettamente connesso alla definizione dell'identità personale di ciascuno, si pone come immediata e diretta esplicazione del più ampio e generale principio di

¹¹ In senso analogo D. Tassinari, *Diritto all'anonimato e diritto penale: un (possibile) oggetto di tutela o un vulnus per il law enforcement?*, in *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, cit., 182 ss.

¹² Così come qualificato invece da U. Breccia, *Commentario sub artt. 6-9*, in A. Pizzorusso, R. Romboli, U. Breccia, A. De Vita, *Delle persone fisiche*, in *Commentario Scialoja Branca*, Bologna, 1988, 441: "Si parla di un autonomo «diritto all'anonimato», ma, a ben vedere, il fenomeno può farsi rientrare nella fase dell'esercizio del «diritto al nome», ancorchè si tratti dell'aspetto negativo o omissivo di tale esercizio. L'anonimato di per sé è una scelta lecita del soggetto (talvolta strettamente connessa alla difesa di altri valori della persona, quali l'intimità o il riserbo)". Come osservato invece da P.F. Grossi, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, cit., 260 s., il diritto al nome "non può raffigurarsi quale una situazione di libertà, attesa la sua necessaria e non meramente eventuale funzione di strumento per la individuazione della persona (cfr. artt. 494 a 496 cod. pen.): ne deriva, infatti, da un lato la estensione della identica pretesa anche a favore di chi, pur non portandolo, abbia "un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette" (art. 8 cod. civ.); dall'altro, la mancanza nel suo titolare di un godimento in forma negativa, consistente nella possibilità del non farne uso".

responsabilità¹³, così come del principio della certezza del diritto (e dei rapporti giuridici) e, *last but not least*, del *principio personalista*¹⁴ che, come noto, si è astratto dalla tradizione individualistica liberale per concretizzare la persona nel contesto delle relazioni sociali, in un'ottica di reciprocità con gli altri individui¹⁵.

Tuttavia, se la ricostruzione di un autonomo diritto all'anonimato appare di dubbia ammissibilità, specie se configurato come un diritto all'oblio del proprio nome, non altrettanto può ritenersi per le ipotesi nelle quali la tutela dell'anonimato risulti strumentale alla garanzia di altri diritti e interessi costituzionalmente protetti, primo fra i quali il *diritto alla riservatezza*¹⁶, inteso nella sua accezione originaria di

¹³ “ ‘Responsabilità’ significa che un soggetto deve rendere conto sul piano umano, morale o giuridico, di fatti, attività, eventi di cui è autore o parte in causa, e subirne le conseguenze”, così A. Flamini, *Responsabilità civile e Costituzione*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, n. 2/2013, 1, disponibile all'indirizzo https://afg.unicam.it/sites/afg.unicam.it/files/Flamini_Responsabilit%25C3%25A0.pdf.

¹⁴ Parimenti, D. Tassinari, *Diritto all'anonimato e diritto penale: un (possibile) oggetto di tutela o un vulnus per il law enforcement?*, cit., 184, osserva: “Se, come si è più sopra suggerito, l'attribuzione e l'utilizzo del nome costituisce un fondamentale aspetto della certezza (ed addirittura della genesi) dei rapporti giuridici interindividuali e dei rapporti Stato-cittadino, l'anonimato nella sua veste di diritto autonomo si pone, non già in linea, ma in contraddizione con i valori costituzionali; la conoscibilità del proprio nome da parte degli altri consociati, infatti, si configura come un fatto prodromico all'assolvimento dei doveri sociali a cui proprio l'art. 2 Cost. si riferisce”.

¹⁵ N. Bobbio, *Lezioni di filosofia del diritto. Corso dell'anno accademico 1940-1941*, a cura di M. La Torre, Soveria Mannelli, 2022, 42: “Chiamo persona l'individuo in relazione di reciprocità con altri individui. Persona è l'individuo non più ripiegato sopra se stesso, ma rivolto verso gli altri e quindi verso la società. In quanto individuo atteggiato socialmente, o individuo sociale, la persona è sintesi vivente di individualità e di socialità. Le esigenze dell'individuo e quelle della società trovano il loro punto di unificazione nell'individuo, che, anziché chiudersi in se stesso, si protende verso gli altri ed è dagli altri riconosciuto e ricambiato con un uguale protendersi degli altri verso di lui, nell'individuo che nel rapporto di reciprocità con gli altri individui, a lui uguali, cessa di essere un singolo e diventa una persona. Nella persona, individualità e socialità s'incontrano, la tensione storica tra individuo e società si acquieta”.

¹⁶ In verità, il diritto alla tutela della vita privata non è espressamente menzionato nella Carta costituzionale italiana; tuttavia, l'inviolabilità di questo diritto è stata riconosciuta in via ermeneutica sia nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (si v. in particolare la sentenza n. 2129 del 1975) sia in quella della Corte costituzionale. Più esattamente, nella sentenza n. 38 del 1973, i giudici costituzionali, attraverso un'interpretazione sistematica ed estensiva degli artt. 2 e 3 Cost., annoverano il diritto al rispetto della riservatezza e dell'intimità tra i diritti inviolabili dell'uomo (p.to 2 del *Considerato in diritto*). Sulla enucleazione di “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale si v. più ampiamente S. Mangiameli, *Il contributo dell'esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali*, in Id., *I diritti costituzionali: dallo Stato ai processi di integrazione*, Giappichelli, Torino, 2020, 169 ss., il quale annovera tra i cc.dd. “nuovi diritti” quelli relativi al proprio decoro, onore, rispettabilità, intimità, reputazione e riservatezza. Per un ulteriore e più accurato

“right to be let alone”¹⁷ o, più genericamente, di rispetto per la vita privata del soggetto, così come espressamente sancito all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea¹⁸ e all’art. 8 della Convenzione Edu¹⁹.

È in questa direzione che milita, ad esempio, la giurisprudenza costituzionale in materia di diritto all’anonimato della madre biologica²⁰. In particolare, già nella sentenza n. 425 del 2005, il giudice delle leggi avalla la scelta del legislatore, compiuta all’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, di tutelare senza alcun tipo di limitazione (neppure temporale) l’anonimato della madre naturale anche nei riguardi del minore adottato che voglia ottenere alcune informazioni sulle proprie origini; a giudizio della Corte infatti “la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe

approfondimento sulla “copertura costituzionale” del diritto alla riservatezza si v. ancora S. Mangiameli, *Giuramento (formula del -)*, in *Novissimo Digesto italiano*, Appendice di aggiornamento, vol. III, Torino, 1982, 1034 ss.; Id., *Il giuramento dei non credenti davanti alla Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, n. 1/1980, 545 ss., ove, ragionandosi più in particolare sulla compatibilità della formula del giuramento con la tutela della riservatezza, si pone in evidenza come il “diritto a non rivelare le proprie convinzioni” costituisca “il fondamento per il riconoscimento del rango di «libertà costituzionalmente garantita» al diritto alla riservatezza, quanto meno sotto il più limitato aspetto della libertà negativa di manifestazione del pensiero” (559). Rispetto al collegamento tra la riservatezza e l’anonimato, scrive P. Costanzo, *Profili costituzionali di Internet*, in *I Problemi Giuridici di Internet. Dall’E-Commerce all’E-Business*, a cura di E. Tosi, terza ed., tomo primo, Milano, 2003, 77: “L’anonimato inoltre rappresenta il più efficace mezzo di protezione della riservatezza personale alla cui salvaguardia il nostro ordinamento ha consacrato (...) una complessa disciplina di protezione”.

¹⁷ Secondo la celebre definizione di S. D. Warren, L. D. Brandeis, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, Dec. 15, 1890, Vol. 4, No. 5, 193.

¹⁸ Art. 7 CDFUE, Rispetto della vita privata e della vita familiare: “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”.

¹⁹ Art. 8 CEDU, Diritto al rispetto della vita privata e familiare: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

²⁰ Diversamente, non pare ammissibile il riconoscimento di un diritto all’anonimato in capo alla donna che abbia fatto ricorso all’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, così come disposto, tra l’altro, dall’art. 9, comma 2, della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita): “La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#)”.

resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà" (p.to 4 del *Considerato in diritto*).

In verità, la norma di cui sopra è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 278 del 2013²¹ nella parte in cui questa non prevedeva - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che avesse dichiarato di non voler essere nominata, rendendo di fatto irreversibile il segreto²². Tuttavia, nel ragionamento svolto dalla Corte, trova conferma il principio già enucleato nella precedente decisione a proposito del diritto all'anonimato della madre naturale: "Il nucleo fondante della scelta allora adottata si coglie, così, agevolmente, nella ritenuta corrispondenza biunivoca tra il diritto all'anonimato, in sé e per sé considerato, e la perdurante quanto inderogabile tutela dei profili di

²¹ Considerevole è la messe di annotazioni a commento della decisione: *ex plurimis*, S. Agosta, *Venire senza provenire: il diritto di accesso dell'adottato alle proprie origini nelle strettoie dell'anonimato materno*, *BioLaw Journal - Rivista di Biodiritto* (rivista.biodiritto.org), n. 1/2021, special issue; V. Baldini, *Diritti fondamentali e processi (a volte incompiuti...) di concretizzazione: il caso del diritto alla conoscenza dell'origine biologica nella giurisprudenza costituzionale tedesca ed italiana*, in *Diritti fondamentali*, n. 1/2014; B. Barbisan, *Apprendimento e resistenze nel dialogo fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo: il caso del diritto all'anonimato della madre naturale*, in *www.diritticomparati.it*, 2016; A. Ruggeri, *Famiglie, genitori e figli, attraverso il "dialogo" tra Corti europee e Corte costituzionale: quali insegnamenti per la teoria della Costituzione e delle relazioni interordinamentali?*, in *www.giurcost.org*, 2014; S. Stefanelli, *Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione*, in *Giur. cost.*, n. 5/2013, 4031 ss.; C. Masciotta, *La tutela dei diritti fondamentali tra Corte costituzionale e Corte edu alla prova di questioni eticamente controverse*, in *www.gruppodipisa.it*, 2016; E. Frontoni, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in *www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it*, 2013.

²² È bene altresì puntualizzare che la decisione della Corte costituzionale è intervenuta dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 25 settembre 2012 (causa Godelli contro Italia) aveva riscontrato una violazione dell'art. 8 della CEDU nella parte in cui la normativa italiana non dava alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini. In queste condizioni, la Corte ha ritenuto che l'Italia non avesse cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e avesse dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che la normativa convenzionale comunque riconosce agli Stati in materia.

riservatezza o, se si vuole, di segreto, che l'esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge. Un nucleo fondante che – vale la pena puntualizzare – non può che essere riaffermato, proprio alla luce dei valori di primario risalto che esso intende preservare” (p.to 4 del *Considerato in diritto*). Infatti, il fondamento costituzionale del diritto all'anonimato della madre biologica riposa “sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili” (p.to 4 del *Considerato in diritto*). In altre e più immediate parole, la garanzia del diritto all'anonimato si radica nell'esigenza di salvaguardare la vita e la salute della madre biologica e del bambino anche attraverso la tutela dei profili di riservatezza connessi alla genitorialità naturale.

Altrettanto chiaro è il legame che emerge tra la tutela del diritto all'anonimato e il diritto alla riservatezza nella legislazione in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. n. 390 del 1990 laddove, all'art. 120, comma 3, è stabilito che “Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente”. Il comma 6 prevede inoltre che “Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione”; a tal fine, il comma 8 dispone che “Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio”.

Parimenti, il D.Lgs. n. 297 del 1994 (“*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”), all'art. 326, rubricato “Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze”, riconosce l'assoluto rispetto all'anonimato per gli studenti che si rivolgano ai centri di informazione e consulenza eventualmente istituiti dai

provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti (comma 18)²³.

Neppure trascurabili sotto il profilo della strumentalità dell'anonimato alla salvaguardia di talune esigenze di riservatezza (ma anche, a bene osservare, per tutela della funzione pubblica e delle connesse politiche pubbliche, così come della liceità dei rapporti economici) sono le indicazioni provenienti dalla disciplina relativa al fenomeno del c.d. *whistleblowing*, ossia la pratica di segnalazione anonima di illeciti o irregolarità all'interno di aziende o enti pubblici. La fattispecie, anche all'esito delle recenti modifiche contenute nella Direttiva (UE) 2019/1937²⁴, dovrebbe consentire ai cc.dd. "informatori" o "whistleblowers" di denunciare violazioni di pubblico interesse (come, per esempio, quello inerente al buon andamento della pubblica amministrazione *ex art. 97 Cost.*) avvalendosi di un sistema di protezione che garantisca la riservatezza della propria identità, così da prevenire il rischio di indebite ritorsioni.

È bene tuttavia precisare come, oltre alla tutela del diritto alla riservatezza, l'anonimato possa rivestire un ruolo paradigmatico²⁵ per l'esercizio della più ampia e libera manifestazione del pensiero²⁶, consentendo a chiunque di diffondere le

²³ Per un migliore e più approfondito commento agli interventi legislativi qui sommariamente richiamati si rimanda a E. Morelato, *L'anonimato nella legislazione speciale sulle tossicodipendenze e sulla protezione degli studenti in stato di disagio*, in *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, cit., 137 ss.

²⁴ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. L'art. 1 chiarisce che lo scopo della direttiva è quello di "rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

²⁵ S. Rodotà, *Una rete per i diritti*, in Id., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 392: "L'anonimato si presenta così come una precondizione della libertà di manifestazione del pensiero, sì che non può essere considerato soltanto come una componente dello statuto del rifugiato, ma come un elemento costitutivo della versione digitale della cittadinanza, con i temperamenti resi necessari quando, ad esempio, si è di fronte alla necessità di tutelare le persone dalla diffamazione in rete".

²⁶ Ad affermare in maniera recisa che l'espressione del pensiero in forma anonima (*anonymous speech*) o tramite pseudonimo goda della protezione costituzionale accordata dal Primo Emendamento della Costituzione è stata la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America la quale, sulla scorta di un'interpretazione ormai granitica della libertà di espressione, ha affermato che "*an author's decision to remain anonymous, like other decisions concerning omissions or additions to the content of a publication, is an aspect of the freedom of speech protected by the First Amendment*" (*McIntyre v. Ohio Elections Comm'n*, 514 U.S. 334, 342 (1995)). Del pari, seppure sotto diverso

proprie convinzioni senza il timore di persecuzioni o discriminazioni²⁷: “L’anonimato amplia quindi l’effettivo ed eguale godimento della libertà di pensiero da parte di tutti, permettendo a chiunque di esporre le proprie convinzioni nel *marketplace of ideas* senza timori di ritorsioni o di esclusioni”²⁸.

In particolare, la strumentalità dell’anonimato alla libertà di manifestazione del pensiero affiora, già nel passato e soprattutto a partire dal Settecento²⁹, con riferimento alla diffusione di opere letterarie e politiche, quando gli autori prediligevano l’occultamento del proprio nome o l’utilizzo di “pseudonimi-maschere”³⁰ per sfuggire alla scure della censura, per tutelarsi dalle ingerenze del pubblico potere o per altre ragioni di carattere personale (ad esempio per il timore di essere delegittimati dalla presentazione di una certa proposta editoriale³¹);

angolo visuale, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella decisione resa al caso *Standard Verlagsgesellschaft MbH c. Austria* del 7 dicembre 2021, ha ribadito l’importanza dell’anonimato per gli utenti di Internet al fine di favorire la più ampia e libera espressione di opinioni, informazioni e idee.

²⁷ G. M. Riccio, *Diritto all’anonimato e responsabilità civile del provider*, in L. Nivarra, V. Ricciuto, *Internet e il diritto dei privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Torino, 2002, 27 s.: “Si è così ritenuto che, proteggendo l’anonimato, si potesse agevolare il completo sviluppo democratico, consentendo ai consociati di esprimere liberamente le proprie opinioni, senza il timore di eventuali ripercussioni. La garanzia che non sia svelata la propria identità favorirebbe, in particolare, i soggetti che, per condizioni economiche o sociali, si trovano in una posizione di svantaggio e di debolezza e che, per tali motivi, rischierebbero di essere discriminati per le loro opinioni”.

²⁸ Cfr. M. Manetti, *Libertà di pensiero e anonimato in Rete*, in *Osservatorio costituzionale*, marzo 2014, 3.

²⁹ Sul tema si v. l’ampia ricostruzione di L. Braidà, *L’autore assente. L’anonimato nell’editoria italiana del Settecento*, Bari-Roma, 2019.

³⁰ A differenza del nome civile, lo pseudonimo “è un mezzo particolare di identificazione circoscritto ad un settore di attività personale” (A. Ricci, *Il diritto al nome*, in *Diritto all’anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, cit., 97) e può consistere o nell’utilizzo di un nome d’arte o di fantasia, ritenuto meglio adatto dall’autore a identificare la sua persona, ovvero nell’utilizzo di un nome-maschera, assolvendo in quest’ultimo caso ad una funzione di occultamento pari a quella dell’anonimato.

³¹ Così come accadeva con il genere letterario del romanzo. Infatti, come ricorda L. Braidà, *L’autore assente. L’anonimato nell’editoria italiana del Settecento*, cit., 163: “pur essendo un genere di grande successo a tutti i livelli sociali, il romanzo, com’è noto, fece fatica a trovare il riconoscimento della tradizione colta e, di conseguenza, a consentire che gli autori che si misuravano con questo genere nuovo vivessero con orgoglio la loro scelta. (...) Dello stesso tenore sarà il giudizio di Niccolò Tommaseo che, nel recensire la prima edizione dei *Promessi sposi* (1827), rimproverava ad Alessandro Manzoni di essersi «abbassato a donarci un romanzo». Scrivere un romanzo, ancora, nei primi decenni dell’Ottocento, era considerato, per un letterato colto, un’attività letteraria infamante, «un abbassamento» verso un genere volgare e troppo orientato a catturare il gusto dei ceti più bassi”.

senz'altro paradigmatica è l'avvenuta pubblicazione, tra il 1787 e il 1788, del *Federalist* da parte di Madison, Hamilton e Jay attraverso l'utilizzo dello pseudonimo *Publius*³² così come l'originaria pubblicazione in forma anonima, nel 1670, del *Trattato teologico-politico* di Spinoza.

Nel nostro ordinamento, il diritto dell'autore a rimanere anonimo ha trovato formale ed espresso riconoscimento nel r.d.l. n. 1950 del 1925 (*"Disposizioni sul diritto di autore"*) che, all'art. 14, disponeva³³: "L'autore ha il diritto di pubblicare l'opera con il suo nome, o anonima, o con uno pseudonimo. In questi due ultimi casi ha anche il diritto di rivelarsi quando gli piaccia, e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore contro chiunque se la attribuisca".

Riferimenti espliciti a opere anonime e pseudonime sono contenuti anche nella legge n. 633 del 1941 (*"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*) ove, all'art. 9, si stabilisce: "Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato"; inoltre, l'art. 21 fa salvo il diritto dell'autore di un'opera anonima o pseudonima di "rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore".

Tuttavia, sul piano della teoria generale, appare quantomeno problematica la questione della piena riconducibilità dell'anonimato entro l'alveo della garanzia costituzionale di cui all'art. 21 Cost., che tutela il diritto di ciascuno di "manifestare

³² Come precisato da F. Fantoni, *L'effetto «Publius». Problemi storiografici e vicende editoriali del «Federalist»*, in *Il Politico*, 1995, 652 s.: "La scelta di questo pseudonimo, peculiarità dei saggisti politici nel mondo anglosassone dell'epoca, fu operata da Alexander Hamilton; egli optando per quello di *Publius*, che aveva peraltro già utilizzato circa dieci anni prima del *Federalist*, dimostrò di conoscere bene la storia romana, fatto che non stupisce di certo dopo quanto ha scritto Bernard Bailyn, in quanto il riferimento è alla figura di Publio Valerio, detto Publicola, vissuto nell'epoca di profonda turbolenza che caratterizzò in Roma il passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano. Lo pseudonimo scelto da Hamilton quindi rappresenta un esplicito riferimento alla figura storica del padre fondatore di uno Stato, incarna cioè l'aspetto positivo di chi difende una scelta nuova e di cambiamento, ma allo stesso tempo garantisce che essa è anche la via migliore per ottenere stabilità politica. Tutto questo inserito nel contesto storico americano degli anni 1787-1788 stava a significare che le scelte della Costituzione uscita da Filadelfia, e quindi della struttura politico-istituzionale in essa delineata, rappresentavano l'unica possibilità di far nascere una nuova comunità politica nelle ex-colonie britanniche".

³³ La disposizione è stata successivamente abrogata dal Decreto legge n. 200 del 2008, convertito con modificazioni con legge n. 9 del 2009.

liberamente il proprio pensiero". E infatti, sebbene "anche le manifestazioni anonime [siano] manifestazioni personali sia pure non contrassegnate da quei marchi delle persone che sono nome e cognome, ed anche di esse si può controllare se veramente manifestino il pensiero di una persona"³⁴, non può trascurarsi l'osservazione che il ricorso all'anonimato appare di difficile inquadramento specie se praticato nell'ambito della libertà di stampa, per l'esercizio della quale i Costituenti hanno introdotto peculiari obblighi di trasparenza in tema di individuazione dei soggetti responsabili di una pubblicazione anche se diversi dal suo autore (demandando alla legge la statuizione della relativa e puntuale disciplina)³⁵.

Ed è sempre nel quadro del rapporto tra il senso di responsabilità e la libertà dei cittadini che si colloca la previsione di cui al quinto comma dell'art. 21, a norma del

³⁴ C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 9. Sempre sull'argomento, M. Manetti, *Libertà di pensiero e anonimato in Rete*, cit., 9, afferma: "sembra ultroneo ritenere che siccome l'art. 21 Cost. protegge soltanto il pensiero autenticamente proprio, il parlante sia anche obbligato ad identificarsi esplicitamente per poter fruire della tutela costituzionale. In altri termini, se è vero che il pensiero soggettivamente falso può essere vietato da legislatore, ciò non vale a mio avviso per il pensiero espresso in forma anonima, perché esso non costituisce di per sé una frode". *Contra* M. Betzu, *Anonimato e responsabilità in internet*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2011, 3: "L'attributo "proprio" esclude dall'alveo della tutela costituzionale le manifestazioni del pensiero altrui, delle quali il soggetto non abbia deciso di appropriarsi. La specificazione contenuta nel testo dell'articolo implica, infatti, che la garanzia costituzionale concerne le espressioni che, corrispondendo alle sue interiori persuasioni, egli abbia fatto proprie. Ne deriva che la libertà di manifestazione del pensiero non copre le comunicazioni che l'autore non permette di riconoscere come proprie, e quindi non solo quelle «subiettivamente false», ma anche quelle anonime. Soltanto l'identificazione del soggetto consente di ricondurre la manifestazione del pensiero al suo autore, in modo da accertare la corrispondenza tra la manifestazione e il pensiero. Operazione, questa, non possibile allorché il pensiero sia espresso in forma anonima, venendo meno in tal caso ogni criterio utile a riempire di contenuto l'attributo "proprio". Nella manifestazione del pensiero in forma anonima è lo stesso agente, infatti, a voler recidere il collegamento tra il pensiero oggettivo nella dichiarazione e la sua persona. Il logico corollario di tale soluzione è duplice: non esiste, a livello costituzionale, un diritto all'anonimato *tout court*; l'anonimato non è una modalità costituzionalmente tutelata della libertà di manifestazione del pensiero".

³⁵ E infatti, così come recita l'art. 21, terzo comma, Cost.: "Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili".

quale: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”³⁶.

Ciò sulla base della convinzione, espressa fra gli altri dall'onorevole *Lelio Basso*, che “La libertà comporta sempre una responsabilità. Chi vuole avere la libertà deve assumersi la responsabilità degli atti che può compiere; quindi le pubblicazioni che non rispettano questa disposizione (quando cioè si omette il nome del gerente, oppure quando esce un libro senza indicazione dello stampatore) portano alla negazione della responsabilità e allora non si può riconoscere per esse la libertà, dato che si è ammesso il principio che la libertà è connessa con la responsabilità”³⁷.

Peraltro, ad un'attenta lettura dei lavori dell'Assemblea costituente, emerge chiaro il principio che il legame tra libertà di stampa e responsabilità non riguarda soltanto la stampa periodica, per la quale emerge la figura del gerente responsabile, ma anche la stampa in generale, individuandosi nello stampatore il soggetto responsabile della pubblicazione³⁸.

Di questo si trae conferma anche dall'esame della legge n. 47 del 1948 (“Disposizioni sulla stampa”) che, all'art. 2, stabilisce: “Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile”.

³⁶ On. L. Basso, *Intervento*, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. I, *Camera dei Deputati – Segretariato Generale*, Roma, 1970, seduta del 10 aprile 1947, 756: “Io credo che questa norma vada collegata nel quadro accennato di un rapporto fra il senso di responsabilità e la libertà dei cittadini. È giusto che sia riconosciuta la libertà di stampa; è giusto però che questa libertà sia accompagnata dalle responsabilità che non sono soltanto le responsabilità di colui che firma, ma sono anche le responsabilità di colui che finanzia e di colui che dà le notizie che si pubblicano. Credo che questa sia una nuova conquista della libertà di stampa”.

³⁷ On. L. Basso, *Intervento*, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. IV, *Commissione per la Costituzione, Camera dei Deputati – Segretariato Generale*, Roma, 1970, seduta del 26 settembre 1946, prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, 436.

³⁸ A tal riguardo, si v. la discussione tenutasi nella seduta del 26 settembre 1946 presso la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione.

Tale disposizione deve essere interpretata in combinato disposto, fra gli altri, con l'art. 16 che, nel sanzionare la stampa clandestina, al secondo comma punisce "chiunque pubblica, uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore nè quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero".

Tuttavia, pur affermandosi l'esistenza di questo legame tra libertà e responsabilità, non può dubitarsi che il pensiero anonimo, purchè non travalichi in ipotesi delittuose (come, ad esempio, la diffamazione (art. 595 c.p.), l'ingiuria³⁹, la calunnia (art. 368 c.p.) o ancora l'istigazione a delinquere (art. 414 c.p.)), rientri a pieno titolo nella libertà di manifestazione del pensiero per la quale, nella comunità, il pensiero anonimo ha lo stesso valore del pensiero identificato: le ragioni di simile tutela possono rinvenirsi nella circostanza che, pur essendo l'ordinamento costituzionale regolato secondo il principio della più ampia libertà di manifestazione del pensiero, alcune esternazioni potrebbero risultare scomode o altrimenti considerate pericolose per la stabilità sociale dei modi di pensare e per gli atteggiamenti escludenti o ritorsivi che il potere potrebbe assumere nei confronti dei singoli; inoltre - e non è questione di poco momento - i portatori di taluni pensieri potrebbero essere avversati semplicemente perché le loro manifestazioni risultano contrarie al pensiero dominante di un determinato gruppo (si pensi alle linee di opinione che si identificano nel *politically correct*), per cui ne potrebbero derivare marcate forme di discriminazione sociale e/o politica.

Ne consegue che la tutela della libera circolazione di pensieri anonimi, anche e soprattutto se socialmente o politicamente "sconvenienti", costituisce uno strumento per garantire sia l'autore da eventuali ricadute negative conseguenti alla manifestazione del proprio pensiero, sia la libertà e l'autorevolezza del pensiero in sé.

Alla luce di quanto sinora osservato, l'insegnamento che sembra potersi desumere a proposito del rapporto tra l'anonimato e l'art. 21 Cost. non pare quantomeno

³⁹ Il reato di ingiuria, originariamente disciplinato all'art. 594 c.p., è stato depenalizzato dal D.Lgs. n. 7 del 2016.

muovere nel segno di una totale inammissibilità dell'istituto (prospettandosi l'assoluto divieto per l'individuo di esprimersi in forma anonima) ma, piuttosto, nell'esigenza di un suo *temperamento*⁴⁰, per evitare che la manifestazione di un pensiero anonimo, lesivo dell'altrui dignità, possa tradursi in uno strumento di irresponsabilità giuridica per il suo autore⁴¹; una esigenza che, all'epoca dei Padri costituenti, è stata avvertita con maggiore impellenza per il caso delle pubblicazioni a stampa e non solo, come è facile intuire, perché la stampa costituiva allora il principale strumento di manifestazione del pensiero (oltre alla parola), ma anche perché i Costituenti mostrarono una più acuta sensibilità al tema della funzione assolta dalla stampa: "La stampa esercita una funzione importantissima: essa educa il popolo, dà idee al popolo, crea stati d'animo, sentimenti, opinioni e quindi deve essere retta da persone probe e incorrotte, che abbiano un alto senso di responsabilità, un alto senso del dovere e non si azzardino con la massima leggerezza a calunniare, per distruggere con la calunnia la personalità di cittadini onesti. La dignità della persona umana esige questa grande tutela, e un grande senso di responsabilità negli uomini preposti all'esercizio di questa nobile attività della stampa. Quindi, la legislazione ordinaria deve far sì che

⁴⁰ Come ritenuto anche da P. Caretti, A. Cardone, *Diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era della convergenza*, Bologna, 2019, 256 s.: "Pare difficile affermare che, siccome l'art. 21 Cost. protegge soltanto il pensiero autenticamente proprio, il parlante sia anche obbligato a identificarsi esplicitamente, per poter fruire della tutela costituzionale. se è, infatti, vero che il pensiero soggettivamente falso può essere vietato dal legislatore, ciò non vale per il pensiero espresso in forma anonima, perché esso non costituisce di per sé un falso. Sembra, però, problematica anche la soluzione opposta, secondo la quale la scelta di diffondere il pensiero in forma anonima atterrebbe alla libertà di formulare il contenuto del messaggio – in quanto scelta di dire o di tacere alcunché – e godrebbe pertanto del massimo livello di protezione costituzionale. La soluzione più corretta pare quella intermedia, tutta interna ai limiti della garanzia costituzionale dell'art. 21 Cost. e al bilanciamento tra libertà di espressione e (contro)diritti costituzionali della persona quali titoli su cui fondare nei casi concreti l'obbligo di identificazione degli autori".

⁴¹ In senso analogo sembra muovere il ragionamento di M. Manetti, *Libertà di pensiero e anonimato in Rete*, cit., 9 s., la quale, pur ritenendo che anche la manifestazione di un pensiero anonimo possa rientrare nell'alveo della garanzia costituzionale di cui all'art. 21 Cost., ritiene inesatta la tesi "secondo la quale la scelta di diffondere il pensiero in forma anonima atterrebbe alla libertà di formulare il contenuto del messaggio – in quanto scelta di dire o di tacere alcunché – e godrebbe pertanto del massimo livello di protezione costituzionale. In contrario si deve osservare che altro è il contenuto del messaggio (protetto, a meno che non sia subbiettivamente falso), altro è l'anonimato dell'autore, che deve essere garantito ma anche temperato con la necessità di individuare i responsabili di eventuali illeciti".

la stampa, pane quotidiano dello spirito del popolo, nutrisca lo spirito, ma non lo avveleni”⁴².

Ora, nell’età della rivoluzione informatica, è evidente come una simile esigenza di *contemperamento* si appresti soprattutto per la diffusione di messaggi anonimi a mezzo *Internet*; difatti, è senz’altro noto che la rete, oltre a costituire oggi il più importante strumento di comunicazione, conferisca alle informazioni e ai contenuti in esso pubblicati “una capacità di permanenza e di volatilità del tutto particolari”⁴³, attribuendo loro un carattere di *viralità* che risulta invece estraneo ai tradizionali mezzi di diffusione del pensiero.

Di qui, la necessità di tutelare la persona contro la diffusione di messaggi anonimi dal contenuto diffamatorio o comunque offensivo dell’altrui dignità, suscettibili di recidere quel legame tra libertà e responsabilità che i Padri costituenti hanno invece posto a fondamento dell’esercizio della più ampia e libera manifestazione del pensiero.

Ciò sul presupposto, ampiamente ribadito nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che “anche le libertà cosiddette privilegiate”⁴⁴- come appunto la libertà di manifestazione del pensiero - “non possono sottrarsi ai principi generali dell’ordinamento giuridico, i quali impongono limiti naturali all’espansione di qualsiasi diritto”⁴⁵; perciò, “la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell’esigenza che, attraverso l’esercizio di essi non vengano sacrificati beni ugualmente garantiti dalla Costituzione”⁴⁶, proprio come la reputazione della persona che costituisce un diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost., connesso a doppio filo con la stessa dignità umana.

D’altronde, come affermava anche *Carlo Esposito*, “tra le limitazioni tradizionali della libertà di manifestazione del pensiero sono ammesse dalla Costituzione

⁴² On. U. Damiani, *Intervento*, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente*, vol. I, *Camera dei Deputati – Segretariato Generale*, Roma, 1970, seduta dell’8 marzo 1947, 280.

⁴³ Così M. N. Campagnoli, *Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte Terza – Il revenge porn)*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3/2020, 307.

⁴⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 1965, p.to 3 del *Considerato in diritto*.

⁴⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 1965, p.to 3 del *Considerato in diritto*.

⁴⁶ Corte costituzionale, sentenza n. 19 del 1962.

quelle relative all'onore della persona, quando essa proclama la pari dignità sociale dei cittadini. Questa proclamazione pretende infatti, precisamente, che la società e ciascun membro di essa non si elevi mai, in buona o in mala fede, a giudice delle altrui indegnità e che non esprima con gli atti o con le parole, direttamente o attraverso il riferimento di determinati fatti ritenuti spregevoli, valutazioni negative sulle persone"⁴⁷.

3. Le conseguenze della rivoluzione internetiana sull'anonimato: evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Come diffusamente accennato, l'espansione del mondo digitale ha contribuito a restituire nuovo slancio all'esercizio dell'anonimato, offrendo agli utenti nuovi e inediti strumenti attraverso i quali occultare - seppure in modo raramente assoluto - la propria identità.

In particolare, nella ricostruzione di alcuni autori statunitensi sembra emergere un legame pressoché inestricabile tra la garanzia dell'anonimato in *Internet* e la tutela della più ampia e libera manifestazione del pensiero⁴⁸: *"Anonymous and pseudonymous speech on the Internet forms a part of the rich tradition of such speech in prior media, including print, and is entitled to the same First Amendment protections. Legislation against anonymity threatens to end that rich tradition and should be opposed"*⁴⁹.

L'idea della "rete" come di uno spazio incontaminato di libertà⁵⁰, metaforicamente definita come il *free marketplace of ideas*, avrebbe dunque incentivato un utilizzo

⁴⁷ C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., 44 s.

⁴⁸ Come posto in evidenza anche da G. Resta, *Anonimato, responsabilità e identificazione nei rapporti online: prospettive di diritto comparato*, in V. Barsotti (a cura di), *Quaderni del Dottorato fiorentino in Scienze Giuridiche. Libertà di informazione, nuovi mezzi di comunicazione e tutela dei diritti. Seminario conclusivo del Dottorato in Scienze Giuridiche, Firenze, 9 giugno 2014*, Ravenna 2015, 196: "L'anonimato è visto come uno strumento effettivo, spesso indispensabile, di esplicitazione del pensiero, e ciò tanto più nello spazio cibernetico, ove sembra realizzarsi l'utopia del perfetto *marketplace of ideas*. Pertanto la sua compressione è percepita come un *vulnus* per la garanzia scolpita nel Primo Emendamento della Costituzione".

⁴⁹ J. D. Wallace, *Nameless in Cyberspace Anonymity on the Internet*, in *Cato Institute Briefing Papers*, no. 54, December 8, 1999.

⁵⁰ Tuttora emblematiche risuonano le parole scolpite da John Perry Barlow nella sua *Dichiarazione sull'Indipendenza del Cyberspazio*: "Governments of the Industrial World, you

alquanto massiccio dell'anonimato da parte dell'utente, nella convinzione "di agire senza essere tracciato, libero di gestire la propria identità online e adattarla al contesto desiderato"⁵¹.

Peraltro, in un ambiente connotato dalla diffusione di tecnologie di sorveglianza sempre più penetranti e invasive, nell'ambito del quale il dato costituisce la fonte di maggiore profitto della *new economy* del digitale, l'anonimato è percepito altresì come uno strumento di protezione del diritto alla riservatezza e del diritto all'autodeterminazione informativa degli utenti contro le derive del "capitalismo della sorveglianza"⁵².

Ed è esattamente in questa prospettiva che una prima enucleazione dell'anonimato può essere rinvenuta nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che all'art. 4, comma 1, lett. n)⁵³, definiva il "dato anonimo" come quel "dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile".

weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather" (v. però criticamente S. Mangiameli, *La sovranità digitale*, in *dirittifondamentali.it*, n. 3/2023, 279 ss.).

⁵¹ R. Brighi, F. Di Tano, *Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete. Riflessioni informatico-giuridiche*, in *Riv. fil. Dir.*, n. 1/2019, 193.

⁵² Secondo la nota espressione di S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, trad. it., Roma, 2019. In argomento si v. più estesamente D. Lyon, *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997; M. Michetti, *Sorveglianza*, voce, in *Cento e una voce di informatica giuridica*, a cura di A.C. Amato Mangiameli, G. Saraceni, Torino, 2023; S. Niger, *Sorveglianza e nuovi diritti di libertà*, in *Trattato di Diritto commerciale e di Diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. quarantottesimo, *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, a cura di G. Finocchiaro, Padova, 2008; P.B. Helzel, *Dataveglianza*, voce in *Cento e una voce di informatica giuridica*, a cura di A.C. Amato Mangiameli, G. Saraceni, Torino, 2023; Z. Bauman, D. Lyon, *Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida*, Bari-Roma, 2013; G. Travers, *La società della sorveglianza. Fase ultima del liberalismo. Dopo il pass sanitario, è in arrivo un controllo sociale mondiale?*, Firenze, 2022; R. Curcio, *Il capitalismo cibernetico. Dopo il panottico, oltre la sorveglianza*, Roma, 2022; P. Perri, *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020; D. Calenda, C. Fonio (a cura di), *Sorveglianza e società*, Roma, 2009.

⁵³ Successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Parimenti, la *Dichiarazione dei diritti in Internet*, approvata il 28 luglio 2015 dalla *Commissione per i diritti e i doveri in Internet* istituita presso la Camera dei Deputati, all'art. 10, comma 1, ha espressamente riconosciuto la protezione dell'anonimato⁵⁴, affermando che "ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l'anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure".

Analogamente, la centralità rivestita dall'anonimato per la protezione dei dati personali affiora palmare anche dall'analisi della normativa europea che, attraverso il Regolamento (UE) 2016/679 (*GDPR*), ha codificato una sottile ma fondamentale distinzione tra il fenomeno dell'*anonimizzazione* e quello della *pseudonimizzazione*. A tal riguardo, il Regolamento specifica, al *Considerando* 26, che i principi in materia di protezione dei dati personali non si applicano alle informazioni "anonime", vale a dire alle "informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato". L'anonimizzazione è dunque un procedimento per effetto del quale il dato non dovrebbe consentire (e qui il condizionale è d'obbligo) alcuna forma di identificazione personale, recidendosi ogni collegamento tra una persona fisica e il dato che la riguarda. Piuttosto, i principi contenuti nel Regolamento trovano applicazione nei confronti di tutte le informazioni sottoposte a pseudonimizzazione, e cioè nei confronti di tutti quei dati che, mediante l'ausilio di varie tecniche, potrebbero essere ricondotti a una persona fisica⁵⁵, tenuto conto dei costi, del tempo necessario per l'identificazione ma anche delle tecnologie disponibili (criterio di ragionevolezza)⁵⁶.

⁵⁴ Sebbene sia doveroso specificare come la Dichiarazione sia priva di ogni efficacia giuridicamente vincolante.

⁵⁵ Come spiegato da L. Prosia, *Dato personale*, voce in A. C. Amato Mangiameli, G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, cit., 152, "essendo questa tecnica fondata sulla semplice sostituzione di un dato identificativo con un 'dato mascherato', dunque non immediatamente intellegibile, è solo resa più complessa l'identificazione, restando pur sempre possibile risalire dal dato pseudonimo alla persona".

⁵⁶ Sul punto occorre segnalare una recente pronuncia della Corte di Giustizia la quale, con la sentenza del 26 aprile 2023 resa nella causa T-557/20, ha affermato che un dato personale possa

Ciò premesso, occorre tuttavia domandarsi se la disciplina nazionale e sovranazionale, qui sommariamente richiamata, possa ritenersi sufficientemente adeguata per la protezione dell'anonimato o se, al contrario, residuano dubbi e incertezze per ciò che attiene al suo ambito di applicazione e di efficacia.

E infatti, molteplici sono le criticità che si affacciano ad una lettura anche soltanto preliminare della questione soprattutto se si considera come ad oggi, da un punto di vista tecnico, sia sempre più difficile parlare dell'esistenza di un anonimato assoluto in rete, tali e tanti sono gli strumenti di monitoraggio dei segnali elettronici - esperiti tanto dai pubblici quanto dai poteri privati - da rendere di fatto irrealistica l'idea che un dato possa risultare perfettamente anonimo⁵⁷.

In verità, questa problematica può essere diversamente trattata se si guarda allo scopo cui possono essere destinate le odierne tecniche di "disvelamento" dell'anonimato: in particolare, se l'obiettivo ultimo del tracciamento consiste nello svolgimento di una indiscriminata e irragionevole attività di controllo è giocoforza attribuire una valenza recisamente negativa alla mancanza di una più concreta protezione dell'anonimato; diversamente, la prospettiva cambia se i congegni di identificazione dell'autore di un pensiero anonimo siano funzionali all'individuazione del soggetto responsabile di un contenuto diffamatorio o comunque lesivo dell'altrui dignità⁵⁸.

È evidente infatti come l'anonimato possa atteggiarsi al contempo sia come uno strumento di protezione di taluni diritti e libertà fondamentali sia come un *escamotage* per eludere l'attribuzione di una responsabilità giuridica scaturente dalla diffusione di un contenuto illecito, per cui si rende necessario elaborare un

essere qualificato come anonimo e non semplicemente pseudonomizzato anche quando il terzo a cui siano trasmessi i dati personali, a prescindere dalle caratteristiche possedute da questi ultimi, non dispongano dei mezzi necessari per avere accesso alle informazioni atte a re-identificare le persone; dunque, il principio di diritto enucleato dalla CGUE muove nella direzione di ritenere che se il destinatario della trasmissione dei dati non disponga di informazioni o strumenti che gli consentano di identificare gli interessati, i dati trasmessi sono considerati come dati anonimi e quindi non rappresentano dati personali, restando quindi esclusi dall'ambito di applicazione dei principi in materia di *data protection*.

⁵⁷ Sulla problematica qui solo rapidamente accennata F. Buccafurri, *Anonimato in rete, che problema: perché non sempre è garantito e possibili soluzioni*, in *agendadigitale.eu*, 5 maggio 2021.

⁵⁸ Scongiurando così il pericolo che l'autore di un illecito possa divenire l'"uomo invisibile"; l'espressione è tratta da A. Pace, *Intervento*, in *Riv. dir. cost.*, 1998, 341.

sistema di regole atte a reprimere o a sanzionare qualsiasi forma di abuso dell'anonimato⁵⁹.

A tal proposito, è bene sottolineare come diverse siano le tecniche di *disclosure* impiegate dalle autorità giudiziarie: tra queste, giova senz'altro ricordare il rimedio del *John Doe subpoena* utilizzato dalle Corti statunitensi⁶⁰ o, per ciò che riguarda più da vicino l'ordinamento interno, gli strumenti di identificazione di soggetti implicati nella produzione e distribuzione di prodotti e servizi che costituiscano una violazione dei diritti della proprietà intellettuale (si v. artt. 156 *bis*⁶¹ e 156 *ter*⁶² della legge n. 633 del 1941).

⁵⁹ In senso analogo P. Costanzo, *Profili costituzionali di Internet*, cit., 77 s.: "Occorre tuttavia rilevare come la nostra Costituzione mostri di collegare al fenomeno diffusivo un principio di responsabilità che sembra in netto contrasto con il ricorso all'anonimato. In questo senso, se può ritenersi plausibile che l'identità personale dei diffusori non sia sempre e immediatamente rilevabile da chiunque (c.d. anonimato protetto), del tutto legittima risulterebbe una disciplina intesa a prevedere modalità sia di tipo preventivo, sia di tipo successivo idonee ad identificare l'autore della diffusione".

⁶⁰ In argomento si v. più ampiamente N. Gleicher, *John Doe Subpoenas: Toward a Consistent Legal Standard*, in *The Yale Law Journal*, 2008.

⁶¹ "1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge. 2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte. 3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte. 4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini".

⁶² "1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o

Senonché, in disparte da ogni rilievo sulla farraginosità di simili procedimenti, non può tacersi della condizione di sostanziale anomia in cui versa la tutela dei diritti della personalità che, al confronto con le tecniche di anonimizzazione, è costretta spesso ad assumere una posizione recessiva (come di sovente accade per la fattispecie della diffamazione *online*); e infatti, a differenza di quelli inerenti al diritto d'autore, i diritti della personalità non beneficiano della previsione di appositi strumenti processuali che consentano alla vittima di un illecito perpetrato in forma anonima di ottenere agevolmente l'identificazione dell'autore⁶³.

L'assenza di una più specifica disciplina regolatoria è stata solo in parte colmata dall'intervento di alcune pronunce giurisdizionali che sembrano essersi orientate verso il riconoscimento e l'attribuzione di una forma di responsabilità oggettiva in capo al gestore di un *blog* per l'ipotesi nella quale siano pubblicati commenti offensivi da parte di utenti non identificati.

In proposito va segnalato che già nel 2006 il Tribunale di Aosta ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell'amministratore di un *blog* per un caso di diffamazione anonima; in particolare il giudice, oltre a riscontrare l'esistenza di una serie di prove indiziarie circa la riconducibilità dell'amministrazione del sito all'imputato, ha affermato che quest'ultimo, in qualità di gestore del *blog*, rivestiva una posizione identica a quella del direttore responsabile di uno stampato e pertanto gravava su di esso la responsabilità di cui all'art. 596 *bis* c.p.⁶⁴.

servizi in questione. 3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1. 4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata. 5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio. 6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile”.

⁶³ Su tale problematica si v. più approfonditamente G. Resta, *Anonimato, responsabilità e identificazione nei rapporti online: prospettive di diritto comparato*, in V. Barsotti (a cura di), *Quaderni del Dottorato fiorentino in Scienze Giuridiche. Libertà di informazione, nuovi mezzi di comunicazione e tutela dei diritti. Seminario conclusivo del Dottorato in Scienze Giuridiche, Firenze, 9 giugno 2014*, cit., 213 ss.

⁶⁴ “Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli [57](#), [57 bis](#) e [58](#)”.

La decisione, tuttavia, si pone in netta antitesi rispetto all'orientamento giurisprudenziale maturato dalla Corte di Cassazione sul tema della responsabilità dei gestori delle piattaforme digitali (*forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, social network*), escludendosi che la loro posizione possa essere assimilata a quella dei direttori responsabili di giornale o di altro periodico⁶⁵ con conseguente applicazione della disciplina sulla responsabilità editoriale contenuta nella legge

⁶⁵ A tal riguardo, deve tuttavia darsi conto di una evoluzione che ha interessato la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 31022 del 2015, si è pronunciata a Sezioni Unite in merito alla questione dell'ammissibilità del sequestro preventivo di una testata giornalistica online regolarmente registrata o di una determinata pagina web di detta testata. In particolare, con la decisione in oggetto, i giudici hanno ritenuto di attribuire al termine "stampa" un significato evolutivo, estendendo automaticamente la garanzia contenuta nell'art. 21, terzo comma, Cost. all'informazione giornalistica diffusa per via telematica: "È necessario [...] discostarsi dall'esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso, sì da attribuire al termine "stampa" un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all'ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell'assetto progressivamente raggiunto nel tempo". Ad ogni modo, chiarisce la Corte, simile interpretazione evolutiva non può riguardare in blocco tutti i nuovi mezzi informatici e telematici di manifestazione del pensiero (*forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list* etc...) dovendosi tenere ben distinta "l'area dell'informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica *online*, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo", al quale non pare estendibile il novero delle garanzie costituzionali in tema di libertà di stampa. Al contrario, con specifico riferimento al fenomeno dei giornali telematici, i giudici affermano che il concetto di stampa enucleato all'art. 1 della legge n. 47 del 1948 abbia anche un significato "figurato" tale da ricomprendere ogni prodotto editoriale avente i requisiti ontologici (di struttura) e teleologici (diffusione dell'informazione) propri di un giornale; ne consegue che anche un giornale telematico, se dotato dei requisiti richiesti, non possa essere sottratto alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa, così superando la nozione di stampa di "gutenberghiana" memoria: "Conclusivamente, il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente assimilabile alla pubblicazione cartacea. [...] Ovviamente - è il caso di sottolinearlo - le garanzie e le responsabilità previste, per la stampa, dalle disposizioni sia di rango costituzionale, sia di livello ordinario, devono essere riferite ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali commenti inseriti dagli utenti (soggetti estranei alla redazione), che attivano un *forum*, vale a dire una discussione su uno o più articoli pubblicati"; per conseguenza, "la 'stampa telematica', al pari di quella tradizionale, in quanto emancipata da qualsiasi forma di censura, non può essere sottoposta a sequestro preventivo, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, e soggiace alle norme che disciplinano la responsabilità per gli illeciti commessi".

sulla stampa o negli artt. 57⁶⁶, 57-bis⁶⁷, 58⁶⁸ e 58-bis⁶⁹ c.p. per la pubblicazione di eventuali commenti denigratori od offensivi ad opera degli utenti.

Tuttavia, sotto diverso angolo visuale, la responsabilità del gestore di un *blog* per la pubblicazione di commenti anonimi denigratori è stata (ri)afferzata più di recente dalla V sez. penale della Corte di Cassazione la quale, nella sentenza n. 45680 del 2022, ha avallato la ricostruzione operata dal giudice di merito circa l'attribuibilità, in capo all'amministratore del *blog*, del reato di diffamazione a titolo di concorso, sostenendo che "il blogger è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori" (p.to 2.4. del *Considerato in diritto*)⁷⁰.

⁶⁶ Art. 57 c.p., "Reati commessi col mezzo della stampa periodica": "Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo".

⁶⁷ Art. 57-bis c.p., "Reati commessi col mezzo della stampa non periodica": "Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non [imputabile](#), ovvero allo [stampatore](#), se l'editore non è indicato o non è imputabile".

⁶⁸ Art. 58 c.p., "Stampa clandestina": "Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica".

⁶⁹ Art. 58-bis, "Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa": "Se il [reato](#) commesso col mezzo della stampa è punibile a [querela](#), [istanza](#) o [richiesta](#), anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta. La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o il vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso. Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione".

⁷⁰ Sebbene il regime di responsabilità statuito dalla Corte per il gestore di un *blog* sembri riecheggiare quello previsto a carico degli altri *internet providers*, nella sentenza n. 12546 del 2019 la V sez. pen. della Corte di Cassazione ha espressamente affermato "l'intrinseca diversità tra gli internet providers e gli amministratori di blog, dal momento che questi ultimi non forniscono alcun servizio nel senso precisato, bensì si limitano a mettere a disposizione degli utenti una piattaforma sulla quale poter interagire attraverso la pubblicazione di contenuti e commenti su temi nella maggior parte dei casi proposti dallo stesso blogger, in quanto

A parere della Cassazione, infatti, l'amministratore di un sito internet non può essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p. in quanto tale disposizione troverebbe applicazione nei confronti delle sole testate giornalistiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero, escludendosi la sussistenza di una posizione generale di garanzia a carico del gestore di un *blog* con conseguenti obblighi (e poteri) di controllo preventivo.

Peraltro, l'orientamento maturato dalla Corte di Cassazione sembra bene collocarsi nel solco della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diffamazione anonima *online* là dove, sin dalla decisione *Delfi c. Estonia* del 10 ottobre 2013⁷¹, essa ha affermato che gli obblighi di garanzia dell'editore di un giornale stampato non possano estendersi in via analogica al gestore di un portale informatico; tuttavia, nella vicenda *de qua*, essa ha ritenuto non sproporzionata la decisione del giudice estone di condannare "Delfi", noto sito d'informazione, per la pubblicazione (e la mancata rimozione) di commenti anonimi a contenuto diffamatorio e finanche intimidatorio, riconoscendo in capo al portale di

caratterizzati dalla linea, che si potrebbe definire (anche se impropriamente) "editoriale", impressa proprio dal gestore su detta piattaforma. Insomma, il blog (termine che deriva dalla contrazione di *web-log*, ovvero "diario di rete") gestito quale sito personale è concepito principalmente come contenitore di testo (ovvero come diario o come organo di informazione indipendente), aggiornabile in tempo reale grazie ad apposito software" (p.to 2.4). In punto di responsabilità i giudici ribadiscono che il blogger non possa essere ritenuto responsabile per tutto quanto scritto sul proprio sito anche da altri utenti e va esclusa ogni sua responsabilità quando egli "reso edotto dell'offensività della pubblicazione, decide di intervenire prontamente a rimuovere il post offensivo"; detto altrimenti, "il blogger può rispondere dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente" (p.to 2.5). Una responsabilità che potrà essere imputata al gestore del blog non ai sensi dell'art. 57 c.p., stante la non equiparabilità di un blog ad un periodico (neppure telematico), bensì in qualità di concorrente con l'autore materiale; tuttavia, "la non tempestiva attivazione da parte del ricorrente al fine di rimuovere i commenti offensivi pubblicati da soggetti terzi sul suo blog equivale non al mancato impedimento dell'evento diffamatorio (...) ma alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione, con ulteriore replica della offensività dei contenuti pubblicati su un diario che è gestito dal blogger" (p.to 3.3.b.).

⁷¹ A commento della quale, *ex multis*, G. E. Vigevani, *La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi c. Estonia*, 4 febbraio 2014, in *forumcostituzionale.it*; A. Spagnolo, *Libertà d'espressione su internet e tutela della reputazione altrui in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *DPCE online*, n. 1/2014; F. Vecchio, *Libertà di espressione e diritto all'onore in internet secondo la sentenza Delfi AS contro Estonia della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto dell'informatica e dell'informazione*, 2014.

informazioni una forma di responsabilità civile editoriale⁷²; probabilmente, a fondamento di questa ricostruzione, si è posta la volontà dei giudici di contrastare il germe della irresponsabilità per la pubblicazione di commenti offensivi anonimi e ciò sul principio, di più ampia portata generale, che “l’anonimato su Internet, pur essendo un fattore importante, deve essere bilanciato con altri diritti e interessi” (p.to 149).

4. Conclusioni.

Il faticoso (e non sempre lineare) percorso intrapreso dalle giurisdizioni nazionali ed europee sembra muovere nella direzione di ricercare un più ragionevole “equilibrio tra la tutela dei diritti della personalità e la libera espressione del pensiero in rete, nonché nell’individuazione dei confini della responsabilità dei soggetti che ivi agiscono”⁷³, con l’obiettivo di assicurare alla persona offesa una qualche forma di tutela anche nell’ipotesi cui essa si scontri con l’impossibilità o comunque la difficoltà di individuare l’autore di un commento illecito.

Senonché, per quanto apprezzabile nel suo scopo, l’orientamento emerso in ambito giurisprudenziale rimane espressione di una politica rimediale “*del caso concreto*” che denota l’assenza, in materia di sicurezza informatica, di una più organica strategia regolatoria finalizzata alla predisposizione di adeguati strumenti di disvelamento dell’identità degli autori di commenti offensivi (spesso celata dietro

⁷² Tuttavia, come fa notare G. E. Vigevani, *La responsabilità civile dei siti per gli scritti anonimi: il caso Delfi c. Estonia*, cit., 2: “Alcune caratteristiche della vicenda hanno senza dubbio influenzato la decisione. Anzitutto l’articolo, seppur equilibrato, era su un tema capace di suscitare reazioni “forti” e in effetti i commenti erano gravemente offensivi. Inoltre, nonostante un disclaimer precisasse che il sito non era responsabile dei commenti e che minacce e insulti non sarebbero stati tollerati, le soluzioni tecniche automatiche adottate per rimuovere i contenuti diffamatori non erano state in grado di bloccare le più comuni ed esplicite parole volgari. Nemmeno era possibile individuarne gli autori, in quanto si consentiva di lasciare post senza registrarsi. Inoltre, il processo civile alla società che gestiva il portale era terminato con una condanna poco più che simbolica, a fronte di una richiesta cento volte maggiore. Di non poco rilievo, infine, la circostanza che il legislatore estone avesse fatto una scelta esplicita a favore della sede civile per la diffamazione, che da una parte intimorisce meno di quella penale e dall’altra rende più difficile al privato cittadino, privo dei poteri dell’autorità giudiziaria, individuare gli autori di testi anonimi”.

⁷³ C. Melzi D’Eril, G. Enea Vigevani, *Diffamazione, il gestore del sito non risponde se elimina i commenti*, 10 marzo 2017, in *Il Sole 24Ore*.

profili *fake* e false registrazioni), superando il problema tecnico e organizzativo di “accertare che un soggetto sia realmente chi dice di essere”⁷⁴.

E infatti, per quanto la scelta di vietare qualsiasi forma di anonimato non appaia pienamente condivisibile (alla stregua dei rilievi sinora annotati), sarebbe comunque auspicabile una regolazione che imponga alle piattaforme di adottare un sistema accreditato di autenticazione dell'identità digitale, in modo da consentire - su richiesta dell'autorità giudiziaria⁷⁵, una volta accertata l'offensività della condotta - il disvelamento dell'identità reale dell'utente che abbia agito in violazione dei diritti dei terzi⁷⁶.

⁷⁴ R. Brighi, F. Di Tano, *Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete. Riflessioni informatico-giuridiche*, cit., 188.

⁷⁵ Così rafforzando la cooperazione tra i prestatori di servizio e le autorità giudiziarie; milita in questa direzione già l'art. 17 del D.Lgs. n. 70 del 2003, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, a norma del quale i prestatori di servizi, pur non essendo gravati da un obbligo generale di sorveglianza, sono tenuti “a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite” (lett. b). Analoga previsione si riscontra nell'art. 9 del *Digital Services Act* ove, pur confermandosi il regime di assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, si impone ai prestatori di servizi intermediari di dare seguito all'ordine emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti di contrastare uno o più specifici contenuti illegali; parimenti, l'art. 10 stabilisce che i prestatori di servizi intermediari debbano informare senza indebito ritardo l'autorità che abbia emesso l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio.

⁷⁶ Una proposta analoga è stata suggerita da G. M. Riccio, *Diritto all'anonimato e responsabilità civile del provider*, cit., 39 s.: “occorre scindere l'anonimato assoluto dall'anonimato parziale ed accordare solo a quest'ultimo un'adeguata tutela. In altre parole, per chiarire meglio il punto, possiamo dire che si ha anonimato parziale nel caso in cui l'identità di un soggetto, che trasmette una determinata informazione, sia noto non ai destinatari, ma ai soggetti che consentono la comunicazione. In questo modo, si realizza la possibilità di risalire alla reale identità del soggetto agente, che sarà chiamato a rispondere direttamente dei danni eventualmente derivanti dal suo operato”. Per il vero, quella dell'obbligo di fornire i dati relativi agli utenti in capo ai gestori delle piattaforme è una questione affatto pacifica nella giurisprudenza della Corte Edu la quale, ad esempio, nel caso *Standard Verlagsgesellschaft MbH c. Austria* del 7 dicembre 2021, ha affermato che l'obbligo di divulgare i dati degli autori di commenti anonimi online potrebbe dissuadere gli utenti dal contribuire al dibattito (*chilling effect*); perciò, i giudici di Strasburgo ritengono che un eventuale obbligo di disvelamento dell'identità degli utenti possa considerarsi legittimo soltanto se conforme ai presupposti che l'art. 10, par. 2, della Convenzione statuisce a proposito delle limitazioni opponibili alla libertà di espressione, per cui è necessario che la misura sia prevista dalla legge, persegua un interesse legittimo e, soprattutto, sia necessaria in una società democratica; una valutazione che dovrà essere effettuata caso per caso, verificando la proporzionalità dell'interferenza allo

In buona sostanza, si tratta dell'esigenza di elaborare una soluzione regolamentare (e non meramente giurisprudenziale) che colmi lo iato tra la libertà di manifestazione del pensiero in rete e il principio di responsabilità personale, muovendo verso una più efficace protezione di quei diritti e di quelle libertà che possano essere pregiudicate da un esercizio improprio dell'anonimato⁷⁷.

Dunque, per quanto impervio, si tratta di un cammino che le autorità istituzionali sono chiamate ad intraprendere allo scopo di ricollocare la persona al centro del nuovo modello di *governance* della rete, all'uopo cogliendo l'occasione per statuire appositi obblighi di controllo degli ISP sulle identità degli utenti, neppure trascurando la possibilità di elaborare un adeguato sistema accreditato di autenticazione che passi attraverso il coinvolgimento delle autorità garanti per la protezione dei dati personali; ciò allo scopo di garantire che la raccolta dei dati più sensibili degli utenti sia regolata da apposite norme atte ad evitare che lo sviluppo di prassi contrattuali poco consone (si pensi alle *real name policies*) possa consegnare nelle mani delle piattaforme digitali una vera e propria riserva di "oro bianco"⁷⁸.

scopo perseguito (condizione che, nella causa in oggetto, la Corte ha ritenuto non essere stata soddisfatta). Per un commento della decisione si rinvia a P. Dunn, *L'anonimato degli utenti quale forma mediata della libertà di stampa: Il caso Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria*, in *mediaLaws*, n. 1/2022.

⁷⁷ G. E. Vigevani, *Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale italiano*, cit., 11 s.: "La via maestra tracciata nella Costituzione valorizza invece il rapporto fra libertà, autodeterminazione individuale e responsabilità personale, radicato nel diritto naturale, nelle disposizioni che garantiscono i diritti fondamentali, quali in primo luogo la libertà di parola, e nei criteri di imputazione della responsabilità sanciti dalla Carta. In questa logica sembrano da privilegiare le ipotesi che prospettano l'introduzione di un anonimato "parziale", ovvero di un obbligo in capo ai provider e ai gestori di un sito di verificare l'identità di un utente che immetta contenuti in rete, conservarne i dati e comunicarli a un soggetto privato qualora abbia svolto attività palesemente illecite, con conseguente responsabilità in caso di omessa adozione di tali misure. Compito precipuo del legislatore sarebbe dunque quello di individuare meccanismi di identificazione del responsabile che non sacrificino in modo eccessivo le garanzie individuali e che prevedano un controllo da parte di un soggetto terzo e imparziale circa la sussistenza dell'illecito contestato".

⁷⁸ G. Tremonti, *Le tre profezie. Appunti per il futuro dal profondo della storia*, Milano, 2019, 95.